



CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL MULTISERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED. 1

ID 2635

**VERSIONE AGGIORNATA AL NUOVO CODICE (D.LGS. N. 36/2023) E AL BANDO TIPO ANAC n. 1/2023
E AL D.lgs. 209/2024, c.d. CORRETTIVO**

CAPITOLATO D'ONERI	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	9
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 VERIFICHE ISPETTIVE.....	13
3.2 DURATA.....	13
3.3 REVISIONE PREZZI	13
3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	19
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	21
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	22
6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI.....	24
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	24
6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	25
7. AVVALIMENTO.....	26
8. SUBAPPALTO.....	28
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	28
9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE	30
10. GARANZIA PROVVISORIA	32
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	35
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 	35
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	36
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI.....	38
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	40
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	42
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	45
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	45
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	45
14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	46

15. OFFERTA TECNICA.....	47
15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI CRITERI TECNICI TABELLARI.....	50
16. OFFERTA ECONOMICA.....	51
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	54
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	54
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	59
17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	67
17. 4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	69
17. 5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	72
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	74
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	74
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	75
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	76
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	77
23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA.....	77
23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA.....	81
23.2 GARANZIA DEFINITIVA.....	83
23.3 POLIZZA ASSICURATIVA.....	85
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	86
25. ORDINI DI FORNITURA.....	86
26. CONTRATTO DI FORNITURA.....	87
27. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	88
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	88
29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	88

CAPITOLATO D'ONERI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL MULTISERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED. 1

PREMESSE

Con determina a contrarre del 24/03/2025, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire ai sensi dell'art 59, comma 4, lett. a) del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (di seguito Codice), una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 7 Lotti avente ad oggetto il Multiservizio integrato energia (AQ Mies Ed. 1) per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").

La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi relativi all'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC) di cui al DM 12 agosto 2024, in G.U. n. 202 del 29 agosto 2024, nonché ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con D.M. 23/06/2022 n. 256 e modificati con D.M. 05/08/2024 (CAM Edilizia), nelle ipotesi e secondo i limiti ivi previsti e applicabili all'affidamento in oggetto ovvero:

1. Interventi edilizi che non riguardano interi edifici: limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere";
2. Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti: limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e ai criteri "3.1.2-Macchine operatrici" e "3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori".

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 31 dicembre 2024. Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione sono state apportate alcune modifiche, opportunamente evidenziate, **con il colore grigio**, nei documenti di riferimento.

Con riferimento ai Lotti 1, 3, 4, 5, 6 e 7, la presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Ordini di Fornitura da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo "Ordini di Fornitura".

Con riferimento al solo Lotto 2, la procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 3 del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

Gli Ordini di fornitura sono affidati dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni") entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

I luoghi di svolgimento del servizio sono:

Lotto 1 CIG B62B9FD2E9 codice NUTS ITC4/ITH10/ITH20

Lotto 2 CIG B62B9FE3BC codice NUTS ITH3/ITH4

Lotto 3 CIG B62B9FF48F codice NUTS ITC1/ITC2/ITC3

Lotto 4 CIG B62BA00562 codice NUTS ITC1/ITC4

Lotto 5 CIG B62BA01635 codice NUTS ITH5/ITI3

Lotto 6 CIG B62BA02708 codice NUTS ITI1/ITI2

Lotto 7 CIG B62BA037DB codice NUTS ITI4/ITF1

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue il contratto di fornitura è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,25% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni sanitarie e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Simona Petetta, Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management, ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Matteo Cavallini.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del Responsabile unico del progetto e del Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo contratto di fornitura che scaturisce con l'affidamento dell'Ordine di Fornitura.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per il Multiservizio Integrato Energia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ed. 1

Capitolato d'Oneri

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it)>Chi siamo> Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;

- 2) per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione;
 - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento;
 - c) Allegato n. 3 - Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze;
 - d) Allegato n. 4 - Relazione tecnica;
 - e) Allegato n. 5 - Elenco Prezzi;
 - f) Allegato n. 6 - Altre Dichiarazioni;

- g) Allegato n. 7 - Schema giustificativi anomalia, costi della manodopera e della sicurezza e relativi allegati;
 - h) Allegato n. 8 - Schema conto economico commessa;
 - i) Allegato n. 9 - Motivazioni del ribasso del costo della manodopera;
 - j) Allegato n. 10 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
 - k) Allegato n. 11 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991;
 - l) Allegato n. 12 - Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva;
 - m) Allegato n. 13 - Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro;
 - n) Allegato n. 14 - Condizioni di Assicurazione;
 - o) Allegato n. 15 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
 - p) Allegato n. 16 - Rettifica dell'offerta;
- 3) “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico e relative appendici;
- 5) Schema di Accordo Quadro e relativo allegato:
- a) Allegato allo schema di Accordo Quadro, “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”;
- 6) Regole Sistema di *e-Procurement* pubblicate sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo> Come funziona al seguente link:
- https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

- 7) Patto di integrità.

Ai documenti di gara sopraelencati dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità solo laddove espressamente richieste.

Dovranno essere forniti solo i dati personali richiesti e solo ove espressamente indicato nella documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “*Response.xml*” del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 21 (ventuno) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'AQ-MIES ed.1, da eseguirsi negli edifici in uso a qualsiasi titolo alle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, prevede l'affidamento del Servizio Energia ovvero di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e termici integrati, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, la fornitura del vettore energetico termico oltre all'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi edificio-impianto.

Al Servizio Energia è possibile aggiungere i servizi per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e degli impianti elettrici, la fornitura del vettore elettrico, oltre all'implementazione degli ulteriori interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico, nonché i servizi tecnologici di manutenzione impianti antincendio, trasporto verticale e orizzontale e il servizio di minuto mantenimento edile. Per il dettaglio di ciascuna prestazione si rinvia al Capitolato Tecnico.

Il presente appalto è suddiviso in n.7 lotti aventi ad oggetto i servizi integrati di seguito riportati.

Tabella n. 1 - Descrizione dei CPV

n.	Descrizione CPV in relazione ai servizi integrati oggetto dell'Accordo Quadro	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato (€)
1	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	50720000-8	P	2.665.980.000,00
2	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	50730000-1	S	
3	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	50711000-2	S	
4	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	50413200-5	S	
5	Servizi di manutenzione di ascensori	50750000-7	S	
6	Erogazione di gas e servizi connessi	65200000-5	S	
7	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	65300000-6	S	

I prezzi unitari a base d'asta sono riportati nell'Allegato 5 "Elenco Prezzi".

Il suddetto valore stimato comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a circa il 20% dell'importo stimato, calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- incidenza della manodopera nelle attività di:
 - manutenzione ordinaria in relazione alla produttività oraria nonché del presidio minimo obbligatorio ospedaliero;
 - manutenzione straordinaria nel limite del valore massimo previsto;
 - interventi di efficienza energetica in funzione degli obblighi di spesa minima;
- incidenze della manodopera riportate nel prezziario Regione Lombardia delle opere pubbliche (2023);
- costi del CCNL Metalmeccanico in vigore in relazione agli inquadramenti contrattuali e alla composizione delle squadre operative ipotizzate.

Tabella n. 2 – Costi manodopera

Lotti	Costi totali manodopera
Lotto 1	€ 120.170.000,00
Lotto 2	€ 22.340.000,00
Lotto 3	€ 79.740.000,00
Lotto 4	€75.200.000,00
Lotto 5	€79.250.000,00
Lotto 6	€ 97.550.000,00
Lotto 7	€ 56.000.000,00

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.

Il contratto collettivo applicato è CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, codice univoco n. C011.

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di Ordine di Fornitura.

Prima dell'emissione dell'Ordine di fornitura l'Amministrazione dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" redatto da Consip (Allegato n. 3 DVRI standard) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

L'affidamento è suddiviso nei seguenti lotti geografici:

Tabella n. 3 - Descrizione Lotti

N. Lotto	Descrizione del lotto (ubicazione degli immobili in uso agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale)	CIG	Quantitativo massimo stimato (m³ volume lordo)	Importo stimato totale (€)
1	Regione Lombardia	B62B9FD2E9	6.100.000	602.180.000
2	Regione Friuli-Venezia Giulia	B62B9FE3BC	1.100.000	151.230.000
3	Regioni Marche e Umbria	B62B9FF48F	5.000.000	435.740.000
4	Regioni Abruzzo e Molise	B62BA00562	4.250.000	344.470.000
5	Regione Puglia	B62BA01635	4.100.000	322.350.000
6	Regioni Calabria e Sicilia	B62BA02708	4.950.000	498.720.000
7	Regione Sardegna	B62BA037DB	3.500.000	311.290.000
	Totale		29.000.000	2.665.980.000

I lotti, ovvero il volume e la distribuzione territoriale degli immobili in uso agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono stati individuati sulla base del seguente processo.

1. Sono state identificate le Regioni di interesse attraverso:
 - a. l'interlocuzione svolta con i soggetti aggregatori;
 - b. la possibilità di garantire la continuità ai contratti relativi alla precedente iniziativa (MIES ed. 2) di prossima scadenza;
2. sono stati determinati i volumi degli immobili da includere nell'iniziativa attraverso:
 - a. l'analisi delle consistenze dei contratti relativi alla precedente iniziativa (MIES ed. 2) di prossima scadenza;
 - b. l'analisi dei fabbisogni aggiuntivi trasmessi dai soggetti aggregatori;
3. si è voluta garantire la continuità geografica seguendo la logica dell'aggregazione per regioni contigue e con condizioni climatiche analoghe, al fine di:
 - a. facilitare la formulazione di un'offerta univoca di lotto da parte del mercato anche in considerazione di condizioni economiche omogenee;
 - b. agevolare l'organizzazione logistica delle imprese (soprattutto delle imprese locali);
4. è stato determinato il valore stimato dei lotti attraverso:
 - a. l'acquisizione e analisi dei dati storici di spesa di riferimento (ad es. dai bilanci disponibili dal SSN, Rapporti AGENAS e OASI, gare di altri soggetti aggregatori);
 - b. l'analisi delle modalità di acquisto storiche in relazione ai servizi storicamente acquistati e le relative quantità di riferimento;
 - c. il perfezionamento delle modalità di acquisto storiche con l'applicazione dei nuovi vincoli normativi (ad es. nuovi CAM Servizi Energetici).

Si precisa che il quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Ordini di Fornitura nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

Si precisa inoltre che, in ottica di massima trasparenza, nel documento "Ordini Convenzione Mies ed. 2" si riportano i dati relativi alle adesioni della precedente iniziativa.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per ciascun lotto per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro:

Tabella n. 4 – Costi Verifiche Ispettive

Lotto - quota	Costi per verifiche ispettive
Lotto 1 quota 1	€ 3.000,00
Lotto 1 quota 2	€ 2.250,00
Lotto 1 quota 3	€ 1.500,00
Lotto 1 quota 4	€ 750,00
Lotto 2 quota 1	€ 750,00
Lotto 3 quota 1	€ 1.500,00
Lotto 3 quota 2	€ 1.500,00
Lotto 3 quota 3	€ 750,00
Lotto 4 quota 1	€ 1.500,00
Lotto 4 quota 2	€ 750,00
Lotto 5 quota 1	€ 1.500,00
Lotto 5 quota 2	€ 1.500,00
Lotto 5 quota 3	€ 750,00
Lotto 6 quota 1	€ 2.250,00
Lotto 6 quota 2	€ 1.500,00
Lotto 6 quota 3	€ 750,00
Lotto 7 quota 1	€ 3.000,00
Lotto 7 quota 2	€ 1.500,00
Lotto 7 quota 3	€ 1.500,00

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

3.2 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione di ciascun lotto.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere Ordini di fornitura in favore degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

La durata dei contratti di fornitura che derivano dagli Ordini è di 6 o 9 anni.

3.3 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico.

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, le Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice:

L'Accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordine di fornitura raggiunga il quantitativo massimo della quota dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda fino a una soglia massima del 10%. In tal caso, Consip considererà la quota come giunta a scadenza e, nel caso dell'ultima quota, si considererà il lotto come giunto a scadenza; di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di fornitura. La regola sopra illustrata opera sul quantitativo massimo dell'Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore in funzione della quota aggiudicata, come meglio descritto al paragrafo 25.

Qualora l'amministrazione dovesse formulare una Richiesta Preliminare di Fornitura che ecceda il massimale residuo della quota attiva del lotto di riferimento, comprensivo dell'ulteriore opzione fino ad un massimo del 10% del massimale della quota, il Fornitore aggiudicatario della quota attiva dovrà inviare la comunicazione (Comunicazione capienza del massimale) sull'impossibilità di accettare l'eventuale Ordinativo principale di fornitura per il volume richiesto. Sarà facoltà dell'Amministrazione emettere una nuova RPF con il medesimo volume non appena sarà attivata la quota successiva del medesimo lotto di riferimento, acquisendo così una nuova priorità per l'eventuale successiva emissione dell'Ordine di Fornitura con il Fornitore aggiudicatario della quota successiva.

L'importo globale comprensivo delle opzioni è pari ad **€ 3.519.093.600** al netto di IVA.

Tabella n. 5 – Quantitativo e valore globale stimato dei lotti

Lotto (n)	Quantitativo massimo stimato in Volume lordo	Quantitativo massimo stimato con estensione in Volume lordo art. 120 co. 1 lett. a) del Codice	Importo stimato totale a base di gara	Importo globale stimato con estensioni art. 120 co. 1 lett. a) e co. 9 del Codice
1	6.100.000 m3	6.710.000 m3	€ 602.180.000	€ 794.877.600
2	1.100.000 m3	1.210.000 m3	€ 151.230.000	€ 199.623.600
3	5.000.000 m3	5.500.000 m3	€ 435.740.000	€ 575.176.800
4	4.250.000 m3	4.675.000 m3	€ 344.470.000	€ 454.700.400
5	4.100.000 m3	4.510.000 m3	€ 322.350.000	€ 425.502.000
6	4.950.000 m3	5.445.000 m3	€ 498.720.000	€ 658.310.400
7	3.500.000 m3	3.850.000 m3	€ 311.290.000	€ 410.902.800
TOT.	29.000.000 m3	31.900.000 m3	€ 2.665.980.000	€ 3.519.093.600

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Con riferimento ai servizi di progettazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare:

- a) autonomamente, nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, del Codice, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b).

Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al successivo par. 6.1, punto 2, lett. a).

oppure

- b) in forma aggregata ovvero in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi con, in qualità di mandante, un "Progettista", in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2. lettere a) o b) e al paragrafo 6.2, n. 6, lett. a) o b);

oppure

- c) facendo ricorso all'avvalimento di cui al comma 3, dell'art. 104, del Codice con uno dei soggetti, in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2, lett. a) o b) e/o al successivo par. 6.2, n. 6, lett. a) o b) del presente Capitolato d'Oneri.

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo stimato della quota dell'Accordo Quadro di cui il RTI medesimo risulti aggiudicatario. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura o potrà interessare anche la mandataria.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera c), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tale rapporto sul sito www.consip.it, nella sezione "Società Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di ConSORZI di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/ConSORZIO o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Sono esclusi dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- 1) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2) Requisiti di idoneità per l'attività di progettazione

- a) **Possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12, parte V, del Codice** (artt. 34 e segg.);

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività coerenti con la progettazione.
(per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia): iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, i requisiti di cui ai punti a) e b) sono acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il Fornitore, con le modalità riportate nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, dovrà indicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del/i progettista/i impegnato/i nell'ambito delle attività di progettazione del contratto di fornitura stesso, in possesso dei requisiti di cui sopra e dei requisiti generali di cui al precedente par. 5.

3) Possesso delle abilitazioni professionali previste dal D.M. n. 37/2008 per tutte le attività inerenti agli impianti indicati nell'art. 1 comma 2 del medesimo decreto.

Ai fini della comprova, il possesso delle abilitazioni è verificato tramite copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, del documento attestante il possesso delle abilitazioni previste dal D.M. n.37/2008 (quale ad esempio l'Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura); la dichiarazione di conformità all'originale dovrà essere sottoscritta con firma digitale del concorrente.

4) Possesso dei requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva previsti dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del suddetto decreto, e di cui all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013 (Terzo Responsabile).

La comprova del suddetto requisito è fornita mediante:

- copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, della certificazione in corso di validità rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, per la categoria OS 28 "Impianti termici e di condizionamento" o per la categoria OG 11 "Impianti tecnologici"; la dichiarazione di conformità all'originale dovrà essere sottoscritta con firma digitale del concorrente;
ovvero
- copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, della certificazione in corso di validità del soggetto, ai sensi della norma EN ISO 9001, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, rilasciata da parte di un ente di certificazione accreditato da un Organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 765/2008; la dichiarazione di conformità all'originale dovrà essere sottoscritta con firma digitale del concorrente.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:

- 5) aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara un **fatturato globale (IVA esclusa)** pari a:

- **Lotto 1:** € 26.870.000,00;
- **Lotto 2:** € 6.750.000,00;
- **Lotto 3:** € 19.440.000,00;
- **Lotto 4:** € 15.370.000,00;
- **Lotto 5:** € 14.380.000,00;
- **Lotto 6:** € 22.250.000,00;
- **Lotto 7:** € 13.890.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- 6) **Per i servizi di progettazione**, in conformità all'art. 40 comma 1 bis, dell'Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024:

- a) aver maturato, nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara, un **fatturato globale (IVA esclusa) per servizi di ingegneria e di architettura pari allo 0,40%** dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto e, dunque, pari a:

- **Lotto 1** – € 365.300,00
- **Lotto 2** – € 92.200,00
- **Lotto 3** – € 264.800,00
- **Lotto 4** – € 208.600,00
- **Lotto 5** – € 194.700,00
- **Lotto 6** – € 302.700,00
- **Lotto 7** – € 189.200,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

o in alternativa

- b) essere in possesso di una **copertura assicurativa** con massimale pari al 10% della quota lavori annua stimata per singolo lotto e dunque pari a:

- **Lotto 1** – € 913.400,00
- **Lotto 2** – € 230.500,00
- **Lotto 3** – € 662.000,00
- **Lotto 4** – € 521.500,00
- **Lotto 5** – € 486.700,00
- **Lotto 6** – € 756.800,00
- **Lotto 7** – € 473.100,00

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono:

- a) **Qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG 11 Impianti tecnologici** per la classifica corrispondente agli importi massimi dei lavori, così come determinata all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice. Di seguito si indicano, per ciascun Lotto, l'importo dei lavori e la classifica richiesti:

- **Lotto 1:** SOA OG11 importo € 3.880.000,00 - Classifica IV bis;
- **Lotto 2:** SOA OG11 importo € 980.000,00 - Classifica III;
- **Lotto 3:** SOA OG11 importo € 2.810.000,00 - Classifica IV;
- **Lotto 4:** SOA OG11 importo € 2.220.000,00 - Classifica IV;
- **Lotto 5:** SOA OG11 importo € 2.070.000,00 - Classifica IV;
- **Lotto 6:** SOA OG11 importo € 3.220.000,00 - Classifica IV bis;
- **Lotto 7:** SOA OG11 importo € 2.010.000,00 - Classifica IV.

La comprova del requisito è fornita mediante: copia conforme all'originale della certificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e la classificazione delle opere richieste nel Bando di Gara. La dichiarazione di conformità all'originale deve essere resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

b) Qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG 1 Edifici civili e industriali per la classifica corrispondente agli importi massimi dei lavori, così come determinata all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice. Di seguito si indicano per ciascun Lotto l'importo dei lavori e la classifica richiesti:

- **Lotto 1:** SOA OG1 importo € 690.000,00 - Classifica III;
- **Lotto 2:** SOA OG1 importo € 170.000,00 - Classifica I;
- **Lotto 3:** SOA OG1 importo € 500.000,00 - Classifica II;
- **Lotto 4:** SOA OG1 importo € 390.000,00 - Classifica II;
- **Lotto 5:** SOA OG1 importo € 370.000,00 - Classifica II;
- **Lotto 6:** SOA OG1 importo € 570.000,00 - Classifica II;
- **Lotto 7:** SOA OG1 importo € 350.000,00 - Classifica II.

La comprova del requisito è fornita mediante: copia conforme all'originale della certificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e la classificazione delle opere richieste nel Bando di Gara. La dichiarazione di conformità all'originale deve essere resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

c) avere eseguito, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, contratti che includono servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'accordo quadro, presso strutture ospedaliere anche private, pari a quanto di seguito riportato con riferimento ad ogni singolo lotto:

- **Lotto 1:** € 16.120.000,00 IVA esclusa;
- **Lotto 2:** € 4.050.000,00 IVA esclusa;
- **Lotto 3:** € 11.660.000,00 IVA esclusa;
- **Lotto 4:** € 9.220.000,00 IVA esclusa;
- **Lotto 5:** € 8.630.000,00 IVA esclusa;
- **Lotto 6:** € 13.350.000,00 IVA esclusa;
- **Lotto 7:** € 8.330.000,00 IVA esclusa.

Si precisa che per servizi obbligatori si intendono il Servizio Energia e/o il Servizio Energetico Elettrico di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico. Pertanto, ad esempio, non saranno ammessi contratti di sola fornitura dei vettori energetici o di sola manutenzione ai fini della comprova del presente requisito. Saranno invece considerati per intero i contratti aventi ad oggetto sia uno dei servizi energetici sia altri servizi tecnologici e di minuto mantenimento edile come descritti nel Capitolato Tecnico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui ai paragrafi 6.2, nn. 5 e 6 e 6.3 lett. c) del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 6.3 lett. a) e b) del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere le classifiche di più alto valore tra quelle dei Lotti di cui per i quali presenta offerta.

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i/il quali/e possiede i requisiti in considerazione della rilevanza economica decrescente di ciascun lotto a partire da quello di maggior valore.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
 - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.

Resto ferma che ogni membro del RTI e del Consorzio un DGUE e una domanda di partecipazione, compilandole nelle parti di pertinenza

In caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare un DGUE e una Domanda di partecipazione per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 14 del presente Capitolato d'onori.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per RTI.

Qualora i servizi di progettazione siano eseguiti da un raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 66, lett. f), del Codice, è condizione di partecipazione, ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12, la presenza nel RTI di almeno un **giovane professionista.**

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1, punto 1, deve essere posseduto da:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1, punto 2, devono essere posseduti dall'/dagli esecutore/i dei servizi di progettazione.
- c) Il requisito relativo al possesso delle abilitazioni professionali previste dal DM n. 37/08 di cui al paragrafo 6.1, punto 3, deve essere posseduto dall'esecutore.
- d) I requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva previsti dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. di cui al paragrafo 6.1, punto 4, devono essere posseduti dall'esecutore.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) I requisiti relativi al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2, punti 5 e 6, lett. a) devono essere soddisfatti dal RTI nel complesso. Nel caso in cui il requisito economico finanziario per l'attività di progettazione sia dimostrato tramite il ricorso alla copertura assicurativa di cui al paragrafo 6.2, punto 6, lett. b), la stessa deve essere posseduta dai soggetti ex art. 66 del Codice che eseguono i servizi di progettazione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. c), deve essere posseduto dal RTI nel complesso.
- b) Il requisito della SOA di cui al paragrafo 6.3, lett. a) e b) deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso, fermo restando che l'attività oggetto della/e attestazione/i potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della/e attestazione/i stessa/e nei limiti di quanto posseduto.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di

cui di cui al paragrafo 6.1, punto 1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici.

b) I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1, punto 2, devono essere posseduti dall'/dagli esecutore/i dei servizi di progettazione e dalla consorziata esecutrice.

c) Il requisito relativo al possesso delle abilitazioni professionali previste dal DM n. 37/08 di cui al paragrafo 6.1, punto 3, deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

d) I requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva previsti dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i. di cui al paragrafo 6.1, punto 4, devono essere posseduti dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino allo stesso lotto l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti per la progettazione di cui al paragrafo 6.1, punto 2, lettere a) o b solo se, ai sensi del comma 3 dell'art. 104 del Codice, l'ausiliario esegue direttamente la/le prestazione/i per cui tale/i requisito/i è/sono richiesto/i. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Qualora il concorrente si avvalga di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.3, lett. a), b) e c) il contratto di avvalimento dovrà, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Codice, avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazioni richiesta.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, punto 1, nonché i requisiti di cui ai par. 6.1, punto 2, lettere a) o b), ovvero 6.1, punti 3 e 4 oppure i requisiti di cui ai par. 6.2, nn. 5 e 6 o 6.3 lettere a), b) o c) oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, punto 1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce, a Sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 – Dichiarazione di avvalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
 - **all'offerta tecnica**, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE di voler ricorrere al subappalto nonché le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI). Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le medesime tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

Per l'applicazione della clausola sociale, l'Amministrazione in fase di affidamento dell'Ordine e, in particolare, in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, secondo le modalità previste al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, metterà a disposizione l'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbibile. Il Fornitore dovrà, in tale sede, trasmettere all'Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale.

B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice.

1. Clausola per la parità di genere e generazionale. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 6% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Al riguardo si rappresenta che la quota riservata all'occupazione femminile per l'esecuzione dell'accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è stata fissata nella misura del 6% delle assunzioni in considerazione dei profili occupazionali richiesti per lo svolgimento della presente iniziativa e dei corrispondenti indicatori medi settoriali di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tali relazioni sul sito www.consip.it, nella sezione "Società Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

2. Clausola per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate. Il concorrente si

impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

Al riguardo, si rappresenta che la quota riservata all'occupazione delle persone svantaggiate o molto svantaggiate per l'esecuzione dell'accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è stata fissata nella misura del 10% delle assunzioni in considerazione dei profili ad elevata specializzazione richiesti per l'esecuzione dell'AQ, degli obiettivi di efficienza e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

N.B. In ordine alle prescrizioni minime sopra esplicitate (ovvero, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; una quota pari al 6% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile, una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie di occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate) si precisa che la medesima risorsa che possiede due o più requisiti (under 36, di genere, persona svantaggiata o molto svantaggiata) potrà concorrere contemporaneamente al raggiungimento delle rispettive quote minime richieste.

Esempio: Una donna di età inferiore ai 36 anni potrà essere conteggiata sia nella quota del 30% riservata all'occupazione giovanile sia in quella del 6% dedicata all'occupazione femminile.

C) Possesso della patente cantieri: Per l'esecuzione di lavori, l'operatore economico, le imprese subappaltatrici, e/o i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art 27 del D. Lgs 81/08, come modificato dall'art. 29, comma 19, del DL 19/2024 convertito con L. n. 59/2024 e successivi provvedimenti di attuazione.

D) Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.

9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Solo i concorrenti che intenderanno partecipare a lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle 3 di cui al precedente paragrafo 3 colonna I) è pari o superiore a 125 milioni di euro saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 29, comma 5 del Regolamento 2022/2560, i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

L'operatore economico dovrà produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato il Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu>, scaricato sul PC e trasmesso a Sistema, in formato .pdf, unitamente alla offerta tecnica.

In particolare, il suddetto allegato:

- dovrà essere compilato in tutte le sue parti (ad eccezione della sezione 7), con riferimento alle imprese che negli ultimi 3 anni abbiano ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;
- dovrà essere compilato nelle sole sezioni 1, 2, 7 e 8, con riferimento alle imprese che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricevuto i contributi finanziari esteri **non** soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) oppure **non** abbiano ricevuto alcun contributo finanziario estero.

In caso di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. da b) ad h), del D.Lgs. 36/2023 l'allegato II dovrà essere unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:

- la sezione 1 dell'allegato dovrà essere sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri **non** soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) oppure **non** abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 7 e 8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/consorzio tutte le imprese componenti **non** abbiano ricevuto, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, potrà essere compilata un'unica sezione 7 per tutto il RTI/consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/consorzio.

Eventuali documenti, che il concorrente riterrà di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, dovranno essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato, fermo restando che la documentazione inviata in adempimento agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento U.E. n. 2022/2560, dovrà avere, nel complesso, una dimensione massima di 100 MB ed essere in formato .pdf.

L'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 **non** dovrà recare alcuna sottoscrizione digitale. Per la compilazione del suddetto allegato si può fare riferimento in ogni caso alle indicazioni e chiarimenti contenuti ai seguenti link:

- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en

Consip S.p.A. trasmetterà tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1441/2023 di ogni concorrente e, con riferimento alla prima migliore offerta, non provvederà all'aggiudicazione della procedura e alla stipula dell'Accordo Quadro relativo al lotto di riferimento sino alla rispettiva scadenza dei termini all'uopo previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto prescritto dall'art. 32 del medesimo Regolamento. Qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario abbia dichiarato di aver ricevuto contributi finanziari esteri (tanto di importo pari o superiore, tanto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 2560/2022), nel caso in cui i termini previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovessero scadere senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 di detto Regolamento, Consip S.p.A. si riserva di

procedere all'aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo Quadro salva, rispettivamente, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione dell'Accordo Quadro, qualora venisse adottata una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto meglio previsto nello Schema di Accordo Quadro.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari allo **0,5%** del Valore globale stimato di ciascun lotto di cui alla *Tabella n. 3* par. 3.4 del presente Capitolato e precisamente di importo pari a:

Tabella n. 6 - Importo garanzia provvisoria

N° Lotto	Importo garanzia provvisoria (€)
1	3.974.400,00
2	998.150,00
3	2.875.900,00
4	2.273.500,00
5	2.127.550,00
6	3.291.500,00
7	2.054.550,00

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice **IBAN: IT 30 M 05034 03265 000000050214** Bic BAPPIT21251 intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: *"garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2635, CIG____, per il Lotto ____"*. In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per **300** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, ove almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

Tabella n. 7 - Certificazioni

NORMA	OGGETTO	ULTIMA VERSIONE
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d}).$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato 12 - Foglio di calcolo riduzione Garanzia Provvisoria e Definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

Una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Qualora il pagamento non risulti caricato a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla

scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata

prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 300 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 15 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Capitolato d'Oneri e, per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n.16 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile e di una quota di occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate di cui al paragrafo 9 del presente Capitolato d'Oneri.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Tabella n. 8 – Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa	
Documento	BUSTA
Allegato n.1 - Domanda di partecipazione	amministrativa
Response xml del DGUE	amministrativa
Eventuale: Procure	amministrativa
Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo	amministrativa

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per il Multiservizio Integrato Energia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ed. 1

Capitolato d'Oneri

Eventuale Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	amministrativa
Eventuale Response xml del DGUE dell'ausiliaria	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
Eventuale Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	amministrativa
Eventuale Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa
Eventuali Misure di self cleaning	amministrativa
Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 5	amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n.1 - Domanda di Partecipazione.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Il concorrente dichiara inoltre come intende svolgere i servizi di progettazione oggetto dell'appalto, indicando una delle modalità di cui al precedente par. 4.

Il concorrente dichiara altresì di disporre di almeno uno o più progettista/i, indicandone il/i nominativo/i della/dei-delle professionista/i in possesso dei requisiti previsti al par. 6.1, punto 2, lett., a) o b) del presente Capitolato d'Oneri.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l'altro, dichiara:

- di partecipare o meno al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di partecipare o meno in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; in caso di partecipazione sia in qualsiasi forma che, come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.consip.it, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera c), punto i) del medesimo articolo;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista

che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al punto 3) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione presente nel Capitolato d'Oneri.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa

che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning* inserendole nel FVOE.

In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a Euro 35.000. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri; in tale sezione dovranno essere indicati i fatturati dei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.2;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al

paragrafo 6.3 del presente Capitolato d'Oneri; in tale sezione dovranno essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE nelle modalità descritte al par. 14.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - “Domanda di partecipazione”, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per il Multiservizio Integrato Energia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ed. 1

Capitolato d'Oneri

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta tecnica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Tabella n. 9 – Offerta Tecnica

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Tecnica
Offerta tecnica (<i>generata dal sistema</i>)	Tecnica
Relazione tecnica	Tecnica
Allegato 6 - Altre Dichiarazioni	Tecnica
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	Tecnica
Eventuale se la procedura ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n.2560/2022: Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441	Tecnica
Eventuale: Copia aggiuntiva della Relazione tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
Documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari	Tecnica

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) l'“**Offerta Tecnica**”, generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta.
Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
 - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii) sottoscritta digitalmente.Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di 2 cifre decimali e nel rispetto delle regole e vincoli dettagliati, in relazione a ciascun criterio tecnico quantitativo, nel paragrafo 17.1 del presente Capitolato d'oneri. Eventuali valori offerti con numero di cifre decimali superiore a due saranno troncati alla seconda cifra decimale.
- b) La **Relazione Tecnica**, conforme al modello di cui all'Allegato 4 - Relazione tecnica, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, gli elementi richiesti nella tabella stessa nonché nel suddetto Allegato. La Relazione Tecnica dovrà essere:
 - i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a Sistema nell'apposita “Busta Tecnica”.
- c) I **Documenti a comprova** tecnica dei criteri tabellari (nn. 19, 20, 21 e 24) di cui al par.17.1; tale documentazione dovrà essere:
 - i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a Sistema nell'apposita “Busta Tecnica”.

In caso di contrasto tra quanto riportato nella Relazione Tecnica e quanto inserito nel Sistema dal Concorrente, prevarrà quanto riportato nella Relazione Tecnica.

Stante il ricorso nella presente procedura all'inversione procedimentale, nell'ambito della Relazione Tecnica il concorrente che partecipa in forma associata deve indicare, ai fini della comprova tecnica dei criteri tabellari di cui al par.17.1, la ripartizione delle prestazioni oggetto dell'AQ o la parte percentuale di queste tra gli operatori economici, in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.

Il concorrente, inoltre, dovrà inviare a Sistema:

1. la dichiarazione di cui all'**Allegato 6 – Altre Dichiarazioni** suddiviso in due parti:
 - **Parte I:** Domicilio e altre informazioni, in cui il concorrente:
 - indica il codice fiscale e il domicilio digitale secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3;

- dichiara i dati (denominazione, CF, sede legale) relativi ad eventuali imprese ausiliarie e nel caso di Consorzi stabili di eventuali consorziate non esecutrici cui il consorzio ricorre per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione;
- dichiara, eventualmente, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- dichiara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti all'oggetto dell'appalto, ove tali contratti siano in essere al momento della presentazione dell'offerta e il concorrente intenda avvalersene nel presente appalto. In tal caso, fornisce specifica indicazione della data di stipula dell'atto. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere per l'esecuzione delle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie a soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.1;
- **Parte II, Conflitto di interessi**, contenente la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
 - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
 - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le Parti I e II devono essere rese e sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - in ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2,
lett. b) c) e d) del Codice:
 - dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II;
 - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II.
- 2. L'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023. Si vedano a tal fine le indicazioni di compilazione riportate al paragrafo 9.1.

15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI CRITERI TECNICI TABELLARI

Ciascun concorrente, **entro il termine di presentazione dell'Offerta**, è tenuto a produrre per ciascun lotto a Sistema, nella busta Tecnica presente a Sistema, i seguenti documenti a comprova:

- A. dei criteri tabellari nn. **19, 20, 21 e 24**, indicati nella tabella di cui al successivo par. 17.1, in particolare:
 - relativamente ai criteri n. **19, 20 e 21**, originale o copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, delle relative certificazioni in corso di validità, rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati per gli specifici ambiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - relativamente al criterio n. **24**, copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, della certificazione rilasciata ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).

Con riferimento a tutte le certificazioni sopra indicate, al ricorrere delle condizioni di cui all'Allegato II.8 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altri mezzi di prova relativi all'impiego di misure equivalenti.

Si precisa che in caso di mancata produzione o produzione parziale della documentazione di cui sopra a comprova di quanto indicato in offerta tecnica ovvero in caso di dubbi in ordine alla validità delle summenzionate certificazioni, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti a condizione che il possesso delle certificazioni sia stato indicato dal concorrente in Offerta Tecnica. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine - non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine verrà assegnato un punteggio pari a zero per ogni criterio offerto non comprovato.

La Commissione verificherà se la documentazione prodotta compri il possesso delle certificazioni offerte.

Si precisa che la documentazione, anche eventualmente integrativa, prodotta dovrà in ogni caso dimostrare il possesso della certificazione alla data della presentazione dell'offerta.

Le certificazioni dovranno essere altresì valide per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura.

Qualora la documentazione caricata a sistema nella busta Tecnica, anche eventualmente prodotta a seguito del soccorso istruttorio, non comprovasse il possesso delle certificazioni di cui ai criteri di valutazione nn. 19, 20, 21 e 24 verrà assegnato un punteggio pari a zero per ogni criterio non comprovato.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Tabella n. 10 – Offerta Economica

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	economica
Solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3: - Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria; o, in alternativa, - Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3.	economica
Eventuale: Allegato n. 7 - "Schema giustificativi dell'anomalia dell'offerta, costi della manodopera e della sicurezza"	economica
Eventuale: Allegato n. 8 - "Schema conto economico commessa"	economica
Eventuale, nel caso di ribasso del costo della manodopera: Se del caso, Allegato n. 9 - "Motivazioni del ribasso del costo della manodopera"	economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) i valori offerti rispetto ai criteri di valutazione economica di cui alla tabella del par. 17.3. Si precisa che i ribassi offerti saranno da applicarsi alle basi d'asta unitarie di cui all'Allegato 5 "Elenco Prezzi".

Tutti i valori offerti devono essere espressi in formato percentuale (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%). Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Eventuali valori offerti con numero di cifre decimali superiore a due saranno troncati alla seconda cifra decimale.

Tutti i valori richiesti devono essere offerti, a pena di esclusione, e i prezzi risultanti dai ribassi offerti sono da intendersi:

- al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- comprensivi dei costi dei servizi connessi;

- b) indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) indicazione dei propri costi della manodopera riferiti alle prestazioni di cui al precedente paragrafo 3.

Si rammenta che nel caso in cui l'operatore economico con un diverso CCNL, si sia impegnato - così come previsto alla successiva lettera a), sub punto ii) - ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura per tutta la loro durata, il CCNL indicato nel citato par. 3, dovrà, nell'indicazione dei costi della manodopera, nelle eventuali motivazioni sul ribasso e negli eventuali giustificativi dell'anomalia, tenere conto dei parametri normativi ed economici del CCNL indicato dalla Stazione appaltante (e che si è impegnato ad applicare ai lavoratori coinvolti nell'appalto).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili rispetto alla stima indicata al precedente par. 3. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità (cfr. par. 20 del presente Capitolato d'Oneri).

Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all'Allegato n. 9. Le suddette motivazioni andranno inserite a Sistema nella busta denominata "Economica". Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante;

- d) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera B), punto 1, in relazione alla clausola sociale per le pari

opportunità generazionali e di genere.

- e) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera B), punto 2, in relazione alla clausola sociale per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate;
- f) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera C), in relazione al possesso della patente cantiere per l'esecuzione dei lavori;
- g) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera D), in relazione all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Inoltre, l'offerta economica dovrà contenere:

- a) l'indicazione del CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.
- b) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera A), in relazione alla clausola di stabilità occupazionale.

Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:

- a) nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3: i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto, ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3 del presente Capitolato d'Oneri nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura per tutta la loro durata;
- b) **Eventuale:** Allegati n. 7 e n. 8 - Documentazione relativa ai giustificativi dell'anomalia dell'offerta dei costi della manodopera e della sicurezza, contenente i giustificativi di cui all'art. 110, comma 2 del Codice in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica, nonché i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. I suddetti Giustificativi andranno inseriti a Sistema nella busta denominata "Economica" nell'apposita Sezione denominata "Giustificativi". Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l'eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, **non costituisca causa di esclusione** dalla presente procedura, i concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla stazione appaltante.
I predetti giustificativi dovranno, pertanto, anche laddove non vengano anticipati in sede di presentazione dell'offerta, essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nel suddetto Allegato, tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell'Allegato stesso, fatta salva la possibilità di adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 11 - Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "PT_{max} D" vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "PT_{max} Q" vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna "PT_{max} T" vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nel caso dei criteri quantitativi e, ove del caso, tabellari, i valori da offrire e le modalità di attribuzione dei coefficienti di punteggio sono ulteriormente dettagliati nei successivi paragrafi 17.2.2 e 17.2.3.

Tabella n. 12 - Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT _{max}	PT _{max}	PT _{max}
		D	Q	T
1	Struttura organizzativa L'Offerente dovrà descrivere la struttura organizzativa (quali funzioni direttive e di governo, operative, tecniche, ecc.) e il relativo dimensionamento che si impegna ad adottare per le diverse fasi dell'Accordo Quadro (adesione, erogazione - forniture, servizi e interventi - e fine contratto) sul Lotto di riferimento, tenendo in considerazione la presenza di strutture ospedaliere e non ospedaliere. Gli aspetti che saranno ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del criterio sono: <ul style="list-style-type: none"> dimensionamento e funzionalità della struttura organizzativa; modalità di gestione dei carichi di lavoro in relazione all'andamento dell'Accordo Quadro. 	7		
2	Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il Servizio Energia "A" L'Offerente dovrà offrire l'impegno "FTE _A ", espresso in numero di operatori equivalenti (Full Time Equivalent – FTE), maggiore di 1 ogni 100.000 m ³ di volumetria lorda riscaldata dei soli Edifici Ospedalieri o di Ricovero.			2
3	Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il Servizio Energetico Elettrico "B" L'offerente dovrà offrire l'impegno "FTE _B ", espresso in numero di operatori equivalenti (Full Time Equivalent – FTE), maggiore di 1 ogni 100.000 m ³ di volumetria lorda servita dei soli Edifici Ospedalieri o di Ricovero.			1,5
4	Struttura logistica L'Offerente dovrà descrivere la struttura logistica in termini di infrastrutture (ad es. sedi centrali, uffici, magazzini) e mezzi in dotazione (ad es. mezzi di trasporto utilizzati dalle squadre operative, officine mobili) che intende adottare per l'espletamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro. Gli aspetti che saranno ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del criterio sono: <ul style="list-style-type: none"> la flessibilità e dimensionamento della struttura logistica proposta 	2		
5	Modalità di approvvigionamento L'Offerente dovrà descrivere le logiche e modalità per l'approvvigionamento dei materiali da utilizzare in particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica.	1,5		
6	Soluzioni migliorative adottate nell'esecuzione del Servizio Energia "A" L'Offerente dovrà descrivere le soluzioni migliorative proposte per le attività di gestione conduzione e manutenzione degli impianti oggetto del Servizio Energia "A", evidenziandone i benefici apportati all'Amministrazione.	5		
7	Sistemi di monitoraggio e controllo L'Offerente dovrà descrivere i sistemi automatici che saranno impiegati per la gestione e il monitoraggio degli impianti, dei consumi energetici, nonché del comfort termo-igrometrico, illuminotecnico e della qualità dell'aria. Gli aspetti che saranno ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del criterio sono: <ul style="list-style-type: none"> differenziazione tra cluster di destinazioni d'uso (ad es. strutture ospedaliere e non ospedaliere) e relativo dimensionamento; ulteriori funzionalità rispetto a quelle minime di Capitolato Tecnico volte a limitare i consumi energetici. 	3		

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT _{max}	PT _{max}	PT _{max}
		D	Q	T
8	Livello di automazione del sistema di monitoraggio e controllo offerto pari alla classe A della norma UNI EN 52120-1 L'Offerente dovrà indicare se, in relazione agli edifici ospedalieri del lotto, intende offrire un livello di automazione pari alla classe A della già menzionata norma UNI EN ISO 52120-1 (dimostrata mediante attestazione del raggiungimento in conformità alla norma UNI/TS 11651 del livello di automazione pari alla classe A, a cura di EGE certificato).			3
9	Impegno alla presentazione di un progetto redatto da professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE, che preveda, nell'ambito dei sistemi di monitoraggio e controllo, l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) per almeno un edificio ospedaliero di ogni Ordine di fornitura.			1
10	Obiettivi di risparmio energetico termico in caso di prima stipula L'Offerente dovrà indicare l'obiettivo di risparmio energetico termico %OB _{9p} per edifici ad alta intensità energetica per contratti estesi in caso di prima stipula. Per edificio ad alta Intensità Energetica si intende un edificio con IE maggiore o uguale al valore limite indicato in Appendice 11 per ogni lotto, espresso in kWh/m ³ . Il valore offerto determinerà, secondo le formule riportate nel par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico, gli obiettivi di risparmio energetico termico per edifici di ogni intensità energetica e per contratti di ogni durata (6 o 9 anni)		4,5	
11	Obiettivi di risparmio energetico termico in caso di rinnovo o stipule successive L'Offerente dovrà indicare l'obiettivo di risparmio energetico termico %OB _{9s} per edifici ad alta intensità energetica per contratti estesi in caso di rinnovo o stipule successive. Per edificio ad alta Intensità Energetica si intende un edificio con IE maggiore o uguale al valore limite indicato in Appendice 11 per ogni lotto, espresso in kWh/m ³ . Il valore offerto determinerà, secondo le formule riportate nel par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico, gli obiettivi di risparmio energetico termico per edifici di ogni intensità energetica e per contratti di ogni durata (6 o 9 anni).		7,5	
12	Obiettivi di risparmio energetico elettrico in caso di prima stipula L'Offerente dovrà indicare gli obiettivi di risparmio energetico elettrico per cluster di destinazione d'uso r _{d,9p} per contratti estesi in caso di prima stipula, che determineranno, il valore percentuale %OBE _{9p} .		3,5	
13	Obiettivi di risparmio energetico elettrico in caso di rinnovo o stipule successive L'Offerente dovrà indicare gli obiettivi di risparmio energetico elettrico per cluster di destinazione d'uso r _{d,9s} per contratti estesi in caso di rinnovo o stipule successive, che determineranno il valore percentuale %OBE _{9s} .		5,5	
14	Proposte di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico termico offerti - prima stipula	2		

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per il Multiservizio Integrato Energia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ed. 1
Capitolato d'Oneri

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT _{max}	PT _{max}	PT _{max}
		D	Q	T
	<p>L'Offerente dovrà illustrare gli interventi da proporre all'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio offerti in relazione al seguente caso studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ospedale da 100.000 m³ con attivazione del solo Servizio Energia A, contratto a 9 anni, Indice di IE max, prima stipula, <p>motivando come gli interventi proposti rappresentino la soluzione migliore per l'Amministrazione.</p>			
15	<p>Proposte di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico termico offerti - rinnovo o stipule successive</p> <p>L'Offerente dovrà illustrare gli interventi da proporre all'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio offerti in relazione al seguente caso studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ospedale da 100.000 m³ con attivazione del solo Servizio Energia A, contratto a 6 anni, Indice di IE min, caso di rinnovo o stipule successive, <p>motivando come gli interventi proposti rappresentino la soluzione migliore per l'Amministrazione.</p>	4		
16	<p>Proposte di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico elettrico offerti - prima stipula</p> <p>L'Offerente dovrà illustrare gli interventi da proporre all'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio offerti in relazione al seguente caso studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 ospedale da 100.000 m³ con attivazione congiunta del Servizio Energia A e del Servizio Energetico elettrico B, contratto a 9 anni, prima stipula, <p>motivando come gli interventi proposti rappresentino la soluzione migliore per l'Amministrazione.</p>	2		
17	<p>Proposte di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico elettrico offerti - rinnovo o stipule successive</p> <p>L'Offerente dovrà illustrare per il Lotto i razionali che guideranno nell'identificazione degli interventi da proporre all'Amministrazione e che porteranno al raggiungimento degli obiettivi di risparmio offerti in relazione al seguente caso studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 edificio in cluster d=2 da 25.000 m³ e 1 edificio in cluster d=3 da 25.000 m³ con attivazione congiunta del Servizio Energia A e del Servizio Energetico elettrico B, contratto a 6 anni, caso di rinnovo o stipule successive, <p>motivando come gli interventi proposti rappresentino la soluzione migliore per l'Amministrazione.</p>	3		
18	<p>Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto</p> <p>L'Offerente dovrà illustrare quali innovazioni tecnologiche a valore aggiunto (ad es. <i>Internet of Things, Blockchain, Generative AI, Decision Support System</i>) fanno parte della sua offerta per consentire una più semplice ed efficace governance dei servizi del contratto da parte dell'Amministrazione.</p>	2		

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT _{max}	PT _{max}	PT _{max}
		D	Q	T
	Gli aspetti che saranno ritenuti rilevanti ai fini dell'attribuzione della valutazione del criterio sono la chiarezza e concretezza delle soluzioni proposte nonché i benefici per le Pubbliche Amministrazioni.			
19	Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del “Sistema di Gestione BIM” L'Offerente dovrà indicare il possesso della Certificazione secondo la <u>UNI/PdR 74:2019 del “Sistema di Gestione BIM”</u> in corso di validità.			1
20	Certificazione secondo la norma UNI CEI 11352:2014 “Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (E.S.Co.)” L'Offerente dovrà indicare il possesso della Certificazione secondo la norma UNI CEI 11352:2014 “Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (E.S.Co.)” in corso di validità.			2,5
21	Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG L'Offerente dovrà indicare il possesso di una attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.			1
22	Energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) complessiva offerta L'Offerente dovrà esprimere l'impegno a fornire una quota di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) complessiva “%A _{FER} ” nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico.		2	
23	Impiego di dispositivi in grado di garantire il rispetto degli standard internazionali di prodotto (di cui al DNSH, scheda 2 – Regime 2 “uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse idriche”) L'Offerente dovrà indicare l'impegno all'impiego di dispositivi certificati in grado di garantire il rispetto degli standard internazionali di prodotto nel caso di interventi sui sistemi idrici integrati.			0,5
24	Certificazione secondo la norma UNI PDR 125:2022 “Sistema di gestione per la parità di genere nelle organizzazioni” L'Offerente dovrà indicare il possesso della Certificazione secondo la norma UNI PDR 125:2022 “Sistema di gestione per la parità di genere nelle organizzazioni” o equivalente in corso di validità.			1
25	Miglioramento delle condizioni lavorative Sarà assegnato un punteggio tecnico al concorrente che ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> orario flessibile maggiore o uguale ad 1 ora lavorativa giornaliera (es. flessibilità in entrata e in uscita); presenza di uno sportello informativo su non discriminazione/pari 			1

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT _{max}	PT _{max}	PT _{max}
		D	Q	T
	opportunità/inclusione persone con disabilità; • presenza di un servizio di consulenza in materia di assistenza fiscale, previdenziale, sociale (es. Legge 68/99, Legge 104/92, ecc.); • presenza di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di accantonare le ore di lavoro straordinario che possono essere utilizzate in seguito sottoforma di permessi retribuiti (cosiddetta “banca ore”).			
26	Occupazione giovanile Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, una quota aggiuntiva di risorse necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età).			1
	TOTALE	31,5	23	15,5

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Sono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a ciascuno dei criteri di cui alla Tabella precedente suddivisi in relazione alla tipologia di punteggio.

17.2.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri con punteggi discrezionali

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (“D”), è attribuito un coefficiente provvisorio sulla base del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP). Tale metodo è fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, secondo quanto meglio specificato nel seguito.

- Per ciascun criterio di valutazione, ciascun commissario costruisce la matrice completa dei confronti a coppie i cui elementi di posto i,j (i-esima riga e j-esima colonna) rappresentano il livello relativo di preferenza dell'offerta i-esima rispetto all'offerta j-esima, utilizzando la seguente scala semantica, che è basata sulla cd. scala di Saaty, opportunamente modificata al fine di consentire una valutazione più “fine” dei gradi di preferenza tra le offerte:
 - 1 = Parità;
 - 1,25 = Preferenza minima;
 - 1,5 = Preferenza piccola;
 - 2 = Preferenza media;
 - 3 = Preferenza elevata;
 - 4 = Preferenza molto elevata;
 - 5 = Preferenza massima.

Si precisa che, nel caso in cui il fornitore non abbia valorizzato un criterio, a questi sarà assegnato un punteggio uguale a 0, e la matrice verrà costruita in funzione del numero dei concorrenti restanti.

- In particolare:
 - Nella diagonale principale della matrice viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'offerta i-esima con sé stessa (parità).

- In corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 5) se la preferenza è stata accordata all'offerta i-esima ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerta j-esima.

Ad esempio, se l'offerta del concorrente 1 è valutata con "preferenza elevata" rispetto all'offerta del concorrente 3, l'elemento della matrice di posto (1,3), riga 1 e colonna 3, sarà pari a 3.

- In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato un punteggio pari all'inverso dell'elemento della matrice di posto (i, j).

Nel caso dell'esempio precedente, pertanto, l'elemento di posto (3,1), riga 3 e colonna 1, sarà pari a $1/3=0,333$. A titolo di esempio, si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da 3 commissari (Comm. 1, 2 e 3) relativamente alle ipotetiche offerte di tre concorrenti. Si consideri la terza matrice: il Commissario 3 ha attribuito una preferenza "media" all'offerta 1 rispetto all'offerta 3, una preferenza intermedia tra "media" ed "elevata" all'offerta 2 rispetto all'offerta 1 e una preferenza "elevata" all'offerta 2 rispetto all'offerta 3.

Comm. 1	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,500	3
Offerta 2	0,667	1	2
Offerta 3	0,333	0,500	1

Comm. 2	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,500	2
Offerta 2	0,667	1	1,500
Offerta 3	0,500	0,667	1

Comm. 3	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	0,400	2
Offerta 2	2,500	1	3
Offerta 3	0,500	0,333	1

- Una volta terminato il confronto a coppie si procede, per ciascun criterio e per ciascun commissario, al calcolo dei coefficienti di punteggio provvisori di ciascuna offerta attraverso il metodo dell'autovettore principale: il coefficiente di valutazione della i-esima offerta è dato dalla media geometrica degli elementi della riga i-esima della matrice, vale a dire dalla radice n-esima del prodotto degli n elementi della riga (dove n è il numero delle offerte considerate).

Ad esempio, nel caso sopra riportato, i coefficienti provvisori attribuiti dal Commissario 1 alle offerte 1, 2 e 3 sono pari, rispettivamente, a:

$$\sqrt[3]{1 \times 1,5 \times 3} = 1,651; \quad \sqrt[3]{0,667 \times 1 \times 2} = 1,101; \quad \sqrt[3]{0,333 \times 0,500 \times 1} = 0,550$$

La tabella sottostante (colonne 2-4) riporta i valori calcolati per i coefficienti provvisori nel caso dell'esempio precedente.

- I coefficienti provvisori attribuiti da ciascun commissario vengono successivamente riparametrati associando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e riproporzionando ad esso i valori ottenuti dalle altre offerte.

La tabella sottostante (colonne 5-7) riporta i valori calcolati per i coefficienti definitivi attribuiti da ciascun commissario nel caso dell'esempio precedente.

- Per ciascun criterio e per ciascuna offerta si procederà, infine, all'aggregazione delle valutazioni attribuite da ciascun commissario. Il coefficiente aggregato dell'offerta i-esima è ottenuto come media aritmetica dei coefficienti di punteggio definitivi ad essa attribuiti dai singoli commissari.

La tabella sottostante (ultima riga, colonne 5-7) riporta i valori calcolati dei coefficienti aggregati nel caso dell'esempio precedente.

	Coefficienti provvisori singoli commissari			Coefficienti definitivi singoli commissari			
	Off. 1	Off. 2	Off. 3	Off. 1	Off. 2	Off. 3	
Comm. 1	1,651	1,101	0,550	1,000	0,667	0,333	
Comm. 2	1,442	1,000	0,693	1,000	0,693	0,481	
Comm. 3	0,928	1,957	0,550	0,474	1,000	0,281	
				Coefficienti aggregati			
				Definitivi	0,825	0,787	0,365

- Si precisa che, ove non diversamente specificato, tutti i passaggi della procedura sin qui descritta saranno effettuati senza procedere ad alcun arrotondamento, vale a dire utilizzando tutte le cifre decimali disponibili attraverso il software utilizzato.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare nel lotto in esame siano **inferiori a tre**, sarà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Scarsamente adeguato: 0,2
- Inadeguato: 0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

17.2.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri con punteggi tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella tabella di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto o, per i criteri nn. **2, 3, 25 e 26**, sulla base di quanto sotto riportato.

Criteri tecnici tabellari n. 2 Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il Servizio Energia "A" e n. 3 Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il Servizio Energetico Elettrico "B"

Il coefficiente relativo ai criteri tabellari **nn. 2 e 3**, sarà assegnato tramite un coefficiente corrispondente agli FTE aggiuntivi offerti, secondo le seguenti tabelle:

Tabelle nn. 13a e 13b – Coefficienti criteri tecnici nn. 2 e 3

Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il Servizio Energia "A"	
FTE aggiuntivi offerti	C ₂
0	0
1,5	0,25
2	0,5
2,5	0,75
3	1

Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il Servizio Energetico Elettrico "B"	
FTE aggiuntivi offerti	C ₃
0	0
1,5	0,25
2	0,5
2,5	0,75
3	1

Criterio tecnico tabellare n. 25 *Miglioramento delle condizioni lavorative*

Il coefficiente relativo al criterio tabellare n. 25 sarà assegnato tramite un coefficiente corrispondente al numero di misure offerte, secondo la seguente tabella:

Tabella n. 14 – Coefficiente criterio tecnico n. 25

Miglioramento delle condizioni lavorative	
Num. misure offerte	C ₂₅
0	0
1	0,25
2	0,5
3	0,75
4	1

Criterio tecnico tabellare n. 26 *Occupazione giovanile*

Il coefficiente relativo al criterio tabellare n. 26 sarà assegnato tramite un coefficiente corrispondente alla quota percentuale aggiuntiva di impegno offerto, secondo la seguente tabella:

Tabella n. 15 – Coefficiente criterio tecnico n. 26

Occupazione giovanile	
Quota aggiuntiva occupazione giovanile (Q _g)	C ₂₆
Q _g = 0%	0,0
0% < Q _g ≤ 5%	0,2
5% < Q _g ≤ 10%	0,4
10% < Q _g ≤ 15%	0,6
> 15%	1

17.2.2.1 Indicazioni sull'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri tabellari in caso di partecipazione in forma raggruppata/consorzata

L'attribuzione del punteggio relativamente al **criterio 19** avverrà – in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- lett. e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario che svolgono l'attività di progettazione siano in possesso della certificazione;

- lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui il Consorzio se esegue in proprio oppure tutte le consorziate esecutrici che svolgono l'attività di progettazione siano in possesso della certificazione.

L'attribuzione del punteggio relativamente ai **criteri 20 e 21** avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- lett.re e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto;
- lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui il Consorzio se esegue in proprio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto.

L'attribuzione del punteggio relativamente ai **criteri 2, 3, 8, 9 e 23** avverrà – in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- lett.re e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario assumano i relativi impegni;
- lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui i relativi impegni siano assunti dal Consorzio se esegue in proprio ovvero da tutte le consorziate esecutrici.

L'attribuzione del punteggio relativamente al **criterio 24** avverrà se la certificazione UNI PdR 125:2022 è posseduta:

- in caso di impresa singola: dall'impresa concorrente;
- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): da tutte le consorziate esecutrici.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

L'assegnazione del punteggio relativamente ai **criteri 25 e 26** avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- lett.re e) ed f) del Codice: se le misure atte a favorire il miglioramento delle condizioni lavorative e la quota aggiuntiva di occupazione giovanile vengono offerte da tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario;
- lett.re b), c) e d) del Codice: se le misure atte a favorire il miglioramento delle condizioni lavorative e la quota aggiuntiva di occupazione giovanile vengono offerte dal Consorzio se esegue in proprio o, diversamente, dalle consorziate esecutrici.

17.2.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri con punteggi quantitativi

A ciascuno degli elementi quantitativi, identificati in tabella del paragrafo precedente con la lettera "Q", è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle seguenti formule.

Il coefficiente relativo ai criteri riferiti agli obiettivi di risparmio energetico sarà attribuito in funzione degli obiettivi che l'Offerente si impegna a raggiungere attraverso interventi di riqualificazione energetica, da realizzare a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro, secondo le seguenti casistiche:

Criterio tecnico quantitativo n. 10 Obiettivi di risparmio energetico termico in caso di prima stipula

Il coefficiente sarà attribuito in funzione dell'obiettivo di risparmio energetico termico per edifici ad alta intensità energetica (rif. Appendice 11) per contratti estesi (durata 9 anni) in caso di prima stipula, denominato %OB_{9p}.

$$c_{10} = 1 - \left(1 - \frac{\%OB_{9p} - 13,35}{36,65}\right)^3$$

Per i contratti a 6 anni e per tutte le altre intensità energetiche in caso di prima stipula, gli obiettivi di risparmio energetico vengono determinati secondo le modalità definite al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico in relazione all'obiettivo %OB_{9p} offerto.

Si precisa che l'obiettivo %OB_{9p} offerto dovrà rispettare il seguente vincolo **a pena di esclusione**:

$$13,35 \leq \%OB_{9p} \leq 50.$$

Si precisa inoltre che l'obiettivo %OB_{9p} offerto dovrà essere espresso in formato percentuale con due cifre decimali (es. inserire 18,34 per indicare un ribasso del 18,34%), se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

Criterio tecnico quantitativo n. 11 Obiettivi di risparmio energetico termico in caso di rinnovo o stipule successive

Il coefficiente sarà attribuito in funzione dell'obiettivo di risparmio energetico termico offerto per edifici ad alta intensità energetica (rif. Appendice 11) per contratti estesi (durata 9 anni) in caso di rinnovo o stipule successive, denominato %OB_{9s}.

$$c_{11} = 1 - \left(1 - \frac{\%OB_{9s} - 6,7}{28,3}\right)^3$$

Per i contratti a 6 anni e per tutte le altre intensità energetiche in caso di rinnovo o stipule successive, gli obiettivi di risparmio energetico vengono determinati secondo le modalità definite al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico in relazione all'obiettivo %OB_{9s} offerto.

Si precisa che l'obiettivo %OB_{9s} offerto dovrà rispettare il seguente vincolo **a pena di esclusione**:

$$6,7 \leq \%OB_{9s} \leq 35.$$

Si precisa inoltre che l'obiettivo %OB_{9s} offerto dovrà essere espresso in formato percentuale con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%), se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

Criterio tecnico quantitativo n. 12 Obiettivi di risparmio energetico elettrico in caso di prima stipula

Il coefficiente sarà attribuito in funzione del valore percentuale %OBE_{9p}, per contratti estesi (durata 9 anni), in caso di prima stipula.

$$c_{12} = 1 - \left(1 - \frac{\%OBE_{9p} - 13,35}{36,65}\right)^5$$

dove $\%OBE_{9p}$ è il valore percentuale complessivo di risparmio energetico elettrico proposto, funzione delle percentuali di risparmio offerte $r_{d,9p}$ e dei pesi percentuali relativi p_d di seguito indicati, calcolato secondo la formula:

$$\%OBE_{9p} = \sum_{d=1}^3 r_{d,9p} \times p_d$$

con:

- $r_{d,9p}$: obiettivo percentuale di risparmio energetico elettrico offerto in caso di prima stipula per il d-esimo cluster di destinazione d'uso dell'edificio, così come identificate ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. per contratti estesi (durata 9 anni), con:
 - $d = 1$: edifici appartenenti alla categoria E.3 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici);
 - $d = 2$: edifici appartenenti alle categorie E.2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico) pur nell'ambito delle Amministrazioni Sanitarie o gli Enti del SSN legittimati ad utilizzare il presente AQ;
 - $d = 3$: edifici appartenenti a categorie differenti da E.2 ed E.3 pur nell'ambito delle Amministrazioni Sanitarie o gli Enti del SSN legittimati ad utilizzare il presente AQ;

Si precisa che l'obiettivo percentuale di risparmio energetico elettrico per cluster di destinazione d'uso $r_{d,9p}$ offerto dovrà rispettare il seguente vincolo, **a pena di esclusione**:

$$13,35 \leq r_{d,9p} \leq 50.$$

Si precisa inoltre che l'obiettivo percentuale di risparmio energetico elettrico per cluster di destinazione d'uso $r_{d,9p}$ offerto dovrà essere espresso in formato percentuale con due cifre decimali (es. inserire 18,34 per indicare un ribasso del 18,34%), se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

- p_d : pesi percentuali relativi ai cluster di destinazioni d'uso riportati di seguito in caso di primo affidamento, rinnovo o affidamenti successivi:

Tabella n. 16 – Pesi cluster destinazione d'uso criteri tecnici nn. 12 e 13

	Pesi relativi ai cluster di destinazioni d'uso
cluster	P_d
d=1	54%
d=2	33%
d=3	13%

Per i contratti a 6 anni in caso di prima stipula, gli obiettivi di risparmio energetico elettrico vengono determinati secondo le modalità definite al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico in relazione all'obiettivo $\%OBE_{9p}$.

Criterio tecnico quantitativo n. 13 Obiettivi di risparmio energetico elettrico in caso di rinnovo o stipule successive

Il coefficiente sarà attribuito in funzione del valore percentuale %OBE_{9s}, per contratti estesi (durata 9 anni), in caso di rinnovo o stipule successive.

$$c_{13} = 1 - \left(1 - \frac{\%OBE_{9s} - 6,7}{28,3}\right)^3$$

dove %OBE_{9s} è il valore percentuale complessivo di risparmio energetico elettrico proposto, funzione delle percentuali di risparmio offerte $r_{d,9s}$ e dei pesi percentuali relativi p_d di seguito indicati, calcolato secondo la formula:

$$\%OBE_{9s} = \sum_{d=1}^3 r_{d,9s} \times p_d$$

- $r_{d,9s}$: obiettivo percentuale di risparmio energetico offerto in caso di rinnovo o stipule successive per il d-esimo cluster di destinazione d'uso dell'edificio, così come sopra identificati al criterio precedente per contratti estesi (durata 9 anni);
- p_d : pesi percentuali come sopra riportati.

Si precisa che l'obiettivo percentuale di risparmio energetico elettrico per cluster di destinazione d'uso $r_{d,9s}$ offerto dovrà rispettare il seguente vincolo, **a pena di esclusione**:

$$6,7 \leq r_{d,9s} \leq 35.$$

Si precisa inoltre che l'obiettivo percentuale di risparmio energetico elettrico per cluster di destinazione d'uso $r_{d,9s}$ offerto dovrà essere espresso in formato percentuale con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%), se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

Per i contratti a 6 anni in caso di rinnovo o stipula successiva, gli obiettivi di risparmio energetico elettrico vengono determinati secondo le modalità definite al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico in relazione all'obiettivo %OBE_{9s}.

Criterio tecnico quantitativo n. 22 Offerta di energia elettrica da FER

Il coefficiente sarà attribuito in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_{22} = 1 - \left(1 - \frac{\%A_{FER} - 60}{40}\right)^{1,5}$$

Dove "%A_{FER}" è pari alla percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili complessiva offerta nel rispetto dei minimi di Capitolato Tecnico par. 6.2.4 espressa con due cifre decimali (es. inserire 72,34 per indicare un ribasso del 72,34%), se espressa con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra, e che rispetti, **a pena di esclusione**, il seguente vincolo:

$$60 \leq \%A_{FER} \leq 100.$$

17.2.3.1 Indicazioni sull'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri quantitativi in caso di partecipazione in forma raggruppata/consorzata

L'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri quantitativi avverrà – in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- lett.re e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario assumano i relativi impegni;
- lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui i relativi impegni siano assunti dal Consorzio se esegue in proprio ovvero da tutte le consorziate esecutrici.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Tabella n. 17 - Criteri di valutazione dell'offerta economica

n°	Criteri di valutazione	PE _{max}
1	Coefficiente "α" di condivisione dell'ulteriore risparmio termico L'Offerente dovrà indicare il coefficiente "α" di condivisione dell'ulteriore risparmio energetico termico reale eventualmente raggiunto in ogni stagione termica a partire dalla seconda completa.	0,25
2	Coefficiente "β" di condivisione dell'ulteriore risparmio elettrico L'Offerente dovrà indicare il coefficiente "β" di condivisione dell'ulteriore risparmio energetico elettrico reale eventualmente raggiunto a partire dal secondo anno contrattuale.	0,25
3	Coefficiente "ω" di condivisione degli incentivi ottenuti a seguito degli interventi eseguiti L'Offerente dovrà indicare il coefficiente "ω" di condivisione degli incentivi ottenuti a seguito degli interventi eseguiti.	0,5
4	Coefficiente "γ" di riduzione del prezzo dell'energia elettrica (co/trigeneratore) L'Offerente dovrà indicare il coefficiente "γ" di riduzione del prezzo dell'energia elettrica prodotta da nuovo co/trigeneratore nei casi previsti	0,25
5	Quota percentuale "δ" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto co/trigenerativo ceduta gratuitamente all'Amministrazione L'Offerente dovrà indicare la quota percentuale "δ" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto co/trigenerativo ceduta gratuitamente all'Amministrazione nei casi previsti	0,75
6	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del gas naturale L'Offerente dovrà indicare il ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh di gas naturale	vd. Tabella A
7	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del gasolio da riscaldamento L'Offerente dovrà indicare il ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh di gasolio da riscaldamento	vd. Tabella A
8	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del teleriscaldamento L'Offerente dovrà indicare il ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh da teleriscaldamento	vd. Tabella A
9	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario dell'energia elettrica per i consumi "non sanitari" L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh per i fabbisogni elettrici "non sanitari"	4
10	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario dell'energia elettrica per i consumi "sanitari" L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh per i consumi elettrici "sanitari"	2

n°	Criteri di valutazione	PE _{max}
11	Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione MA L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da A.1 ad A.46 relativi agli Impianti oggetto del Servizio Energia "A"	3
12	Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_B, M_{C1}, M_{C2} ed M_{C3} L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da B1-C1.1 a B3-C3.2, relativi agli Impianti di Climatizzazione Estiva, Elettrici e Speciali ed Elettrici da Fonte Rinnovabile	5
13	Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_{C4} L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da C4.1 a C4.29, relativi agli Impianti Antincendio	1
14	Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_{C5} L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da C5.1 a C5.6, relativi agli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale	0,5
15	Ribasso dei Prezzi Unitari relativi al Servizio di Minuto Mantenimento Edile M_D L'Offerente dovrà indicare il ribasso offerto per il Prezzo Unitario riportato nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voce D1, relativo al Servizio di Minuto Mantenimento Edile	0,5
16	Ribasso sui listini di riferimento L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto da applicare ai Listini di Riferimento	1
17	Ribasso sulla quota spese generali e utile d'impresa dei corrispettivi per la manodopera – Manutenzione straordinaria L'Offerente dovrà indicare il ribasso offerto da applicare all'importo percentuale aggiuntivo pari al 28,70%	0,5
18	Ribasso sulla quota spese generali e utile d'impresa dei corrispettivi per la manodopera – Presidio operativo aggiuntivo L'Offerente dovrà indicare il ribasso offerto da applicare all'importo percentuale aggiuntivo pari al 28,70%	0,5
Totale		30

Di seguito si riporta la tabella con l'articolazione dei punteggi relativi ai criteri economici nn. 6, 7 e 8 sopra riportati per i vari lotti.

Tabella A – Punteggi criteri economici nn. 6, 7 e 8

n.	Criteri di valutazione	Punti max						
		LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5	LOTTO 6	LOTTO 7
6	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del gas naturale	7,5	8	8	7,9	8,5	7,9	0,4
7	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del Gasolio da riscaldamento	0,5	1,5	1	2	1,4	2	9,5
8	Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del Teleriscaldamento	2	0,5	1	0,1	0,1	0,1	0,1
Totale		10	10	10	10	10	10	10

17. 4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito a ciascuno degli elementi economici di cui alla precedente tabella un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le seguenti formule a punteggio assoluto.

La formula concava a punteggio assoluto è stata scelta in funzione del suo andamento "progressivo", che consente di ridurre, all'aumentare del ribasso offerto, il guadagno di punteggio derivante da incrementi ulteriori di ribasso. I valori degli esponenti che determinano la concavità delle curve di punteggio per i diversi criteri economici, sono stati calibrati con l'obiettivo di disincentivare l'offerta di ribassi particolarmente elevati, cioè tali da comportare rischi eccessivi rispetto alla qualità delle prestazioni erogate, alla tutela dei costi della manodopera e alla sostenibilità economica dell'AQ. In tal senso, la calibrazione delle formule di attribuzione del punteggio è stata definita in coerenza con le regole previste per l'individuazione delle offerte anomale (paragrafo 21).

Criteri economici n. 1 Coefficiente "α" di condivisione dell'ulteriore risparmio termico, n. 2 Coefficiente "β" di condivisione dell'ulteriore risparmio elettrico e n. 3 Coefficiente "ω" di condivisione degli incentivi ottenuti a seguito degli interventi eseguiti

I coefficienti relativi ai criteri economici da 1 a 3 saranno attribuiti in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_j = 1 - \left(\frac{100 - C_j}{100} \right)^6$$

con:

c_j = coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente in relazione al criterio j-esimo, con i da 1 a 3;

C_1 = valore offerto per "α", coefficiente di condivisione dell'ulteriore risparmio termico eventualmente raggiunto;

C_2 = valore offerto per "β", coefficiente di condivisione dell'ulteriore risparmio elettrico eventualmente raggiunto;

C_3 = valore offerto per "ω", coefficiente di condivisione degli incentivi ottenuti a seguito degli interventi eseguiti.

I suddetti coefficienti di condivisione dovranno essere espressi in percentuale, con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%); se espressi con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

I suddetti coefficienti di condivisione dovranno rispettare i seguenti vincoli, **a pena di esclusione**:

$$- \quad 0 \leq C_{1,2,3} \leq 100.$$

Criterio economico n. 4 Coefficiente "γ" di riduzione del prezzo dell'energia elettrica (co/trigeneratore)

Il coefficiente relativo al criterio economico 4 sarà attribuito in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_4 = 1 - \left(1 - \frac{C_4}{35} \right)^2$$

dove:

c_4 = coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente in relazione al criterio 4;

C_4 = valore offerto per "γ", coefficiente di riduzione del prezzo dell'energia elettrica prodotta da nuovo co/trigeneratore nei casi previsti.

Il suddetto coefficiente di riduzione dovrà essere espresso in percentuale, con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%); se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

Il suddetto coefficiente di riduzione dovrà rispettare il seguente vincolo, **a pena di esclusione**:

$$- \quad 0 \leq C_4 \leq 35.$$

Criterio economico n. 5 Quota percentuale "δ" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto co/trigenerativo ceduta gratuitamente all'Amministrazione

Il coefficiente relativo al criterio economico 5 sarà attribuito in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_5 = 1 - \left(1 - \frac{Q_5}{30}\right)^2$$

dove:

c_5 = coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente in relazione al criterio 5;

Q_5 = valore offerto per "δ", quota percentuale di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto co/trigenerativo ceduta gratuitamente all'Amministrazione nei casi previsti.

La suddetta quota di energia elettrica autoprodotta dovrà essere espressa in percentuale, con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%); se espressa con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

La suddetta quota di energia elettrica autoprodotta dovrà rispettare il seguente vincolo, **a pena di esclusione**:

$$- \quad 0 \leq Q_5 \leq 30.$$

Criteri economici n. 6 Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del gas naturale, n. 7 Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del gasolio da riscaldamento, n. 8 Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario del teleriscaldamento, n. 9 Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario dell'energia elettrica per i consumi "non sanitari" e n. 10 Ribasso sullo Spread per il Prezzo Unitario dell'energia elettrica per i consumi "sanitari"

I coefficienti relativi ai criteri economici da 6 a 10 saranno attribuiti in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_j = 1 - \left(\frac{100 - R_j}{100}\right)$$

con:

- C_j = coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente in relazione al criterio j-esimo, con i da 6 a 10;
- R_6 = Ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh di gas naturale;
- R_7 = Ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh di gasolio da riscaldamento;
- R_8 = Ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh da teleriscaldamento;
- R_9 = Ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh per i fabbisogni elettrici "non sanitari";
- R_{10} = Ribasso sullo spread a base d'asta riferito al Prezzo Unitario del singolo kWh per i consumi elettrici "sanitari".

I suddetti ribassi relativi ai criteri da 6 a 10 devono essere espressi con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%), se espressi con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

I suddetti ribassi dovranno rispettare i seguenti vincoli, **a pena di esclusione**:

$$- \quad 0 \leq R_j \leq 100.$$

Criteri economici n. 11 Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_A , n. 12 Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_B , M_{C1} , M_{C2} ed M_{C3} , n. 13 Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_{C4} , n. 14 Ribasso dei Prezzi Unitari relativi alla componente manutenzione M_{C5} e n. 15 Ribasso dei Prezzi Unitari relativi al Servizio di Minuto Mantenimento Edile M_D

I coefficienti relativi ai criteri economici da 11 a 15 saranno attribuiti in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_i = 1 - \left(\frac{100 - R_i}{100} \right)^5$$

con:

- c_i = coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente in relazione al criterio i-esimo, con i da 11 a 15;
- R_{11} = Ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da A.1 ad A.46 relativi agli Impianti oggetto del Servizio Energia "A";
- R_{12} = Ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da B1-C1.1 a B3-C3.2, relativi agli Impianti di Climatizzazione Estiva, Elettrici e Speciali ed Elettrici da Fonte Rinnovabile;
- R_{13} = Ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da C4.1 a C4.29, relativi agli Impianti Antincendio;
- R_{14} = Ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da C5.1 a C5.6, relativi agli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale;
- R_{15} = Ribasso offerto per il Prezzo Unitario riportato nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voce D1, relativo al Servizio di Minuto Mantenimento Edile.

I suddetti ribassi relativi ai criteri da 11 a 15 devono essere espressi con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%), se espressi con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

I suddetti ribassi dovranno rispettare i seguenti vincoli, **a pena di esclusione**:

$$- \quad 0 \leq R_i \leq 100.$$

Criterio economico n. 16 Ribassi sui listini di riferimento

Il coefficiente relativo al criterio economico 16 sarà attribuito in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_{16} = 1 - \left(\frac{100 - R_{16}}{100} \right)^4$$

con:

R_{16} = Ribasso unico offerto da applicare ai Listini di Riferimento.

Il suddetto ribasso deve essere espresso con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%), se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

Il suddetto ribasso deve rispettare i seguenti vincoli, **a pena di esclusione**:

- $0 \leq R_{16} \leq 100$.

Criterio economico n. 17 Ribasso sulla quota spese generali e utile d'impresa dei corrispettivi per la manodopera – Manutenzione straordinaria e n. 18 Ribasso sulla quota spese generali e utile d'impresa dei corrispettivi per la manodopera – Presidio operativo aggiuntivo

Il coefficiente relativo ai criteri economici 17 e 18 saranno attribuiti in funzione della formula di seguito riportata:

$$c_j = 1 - \left(\frac{100 - R_j}{100} \right)^2$$

con:

- c_j = coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente in relazione al criterio j-esimo, con i 17 e 18;
- R_{17} = Ribasso offerto da applicare all'importo percentuale aggiuntivo pari al 28,70% in relazione al prezzo orario da CCNL Metalmeccanico riferito alle spese generali e utile d'impresa da applicare ai corrispettivi per la manodopera per interventi di manutenzione straordinaria;
- R_{18} = Ribasso offerto da applicare all'importo percentuale aggiuntivo pari al 28,70% in relazione al prezzo orario da CCNL Metalmeccanico riferito alle spese generali e utile d'impresa da applicare ai corrispettivi per la manodopera per il presidio operativo aggiuntivo.

Il suddetto ribasso deve essere espresso con due cifre decimali (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%), se espresso con un maggior numero di cifre decimali verrà effettuato un troncamento alla seconda cifra.

Il suddetto ribasso deve rispettare i seguenti vincoli, **a pena di esclusione**:

- $0 \leq R_j \leq 100$.

17. 5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n c_{j,i} \times PT_{maxj}$$

dove

i = indice identificativo di ciascun concorrente;

j = indice identificativo di ciascun criterio tecnico;

PT_i = punteggio tecnico del concorrente i -esimo;

$c_{j,i}$ = coefficiente del criterio di valutazione j -esimo per il concorrente i -esimo;

PT_{maxj} = Punteggio max criterio di valutazione j -esimo.

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = \sum_{j=1}^n c_{j,i} \times PE_{maxj}$$

dove

i = indice identificativo di ciascun concorrente;

j = indice identificativo di ciascun criterio economico;

PE_i = Punteggio Economico del concorrente i -esimo;

$c_{j,i}$ = coefficiente del criterio di valutazione j -esimo per il concorrente i -esimo;

PE_{maxj} = Punteggio max criterio di valutazione j -esimo.

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l'attribuzione dei punteggi tecnici discrezionali, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'Offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'Offerta.

Nel caso in cui dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sottosezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **12 maggio 2025**, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A. per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti risultati in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute. Si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti dei soli aggiudicatari) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) verifica del pagamento del contributo Anac;
- e) valutazione delle offerte tecniche e comprova tecnica;

- f) apertura delle offerte economiche;
- g) valutazione delle offerte economiche;
- h) eventuale svolgimento del procedimento di anomalia delle offerte, sulla base di quanto previsto al paragrafo 21.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e f) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, nella prima sessione che si terrà nella data sopra indicata, procede relativamente a ciascun singolo lotto, preliminarmente, alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 19 e successivamente, all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei relativi documenti. Dello svolgimento della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

La Commissione, successivamente, procede relativamente a ciascun singolo lotto, alla verifica di cui alla precedente lettera d) e quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'esame della documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Capitolato d'Oneri. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione, nel caso di presentazione, da parte degli operatori economici, di richieste di oscuramento ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione procede, con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle Offerte economiche, rendendo visibili ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole voci di offerta tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) il coefficiente di condivisione e gli ribassi offerti.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo gli specifici criteri individuati nel successivo par. 21, si procederà nei confronti dei concorrenti in posizione utile all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto, alla verifica dei costi della manodopera e all'eventuale valutazione delle motivazioni inerenti il ribasso dei costi della manodopera di cui al precedente par. 16, nonché, in tale ultimo caso, ad avviare con il Responsabile del Procedimento le eventuali verifiche di cui al successivo paragrafo 23.

Ove non ritenga idonee le motivazioni addotte da uno o più dei suindicati concorrenti, la Commissione, avvierà il procedimento di anomalia nei confronti del e/o dei concorrente/i sopra individuato/i, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo par. 21 e la Commissione invece ritenga idonee le motivazioni addotte dal e/o dai concorrente/i procederà alla proposta di aggiudicazione per ciascun lotto, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in favore del/ concorrente/i risultato/i, nella graduatoria provvisoria di merito, in posizione utile all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che si procederà alla proposta di aggiudicazione dell'Accordo Quadro nei confronti dei soggetti in posizione utile, secondo le regole di cui al successivo art. 23, nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto, solo dopo che nei confronti di tutti i medesimi soggetti si sia positivamente conclusa la verifica relativa ai costi della manodopera e l'eventuale valutazione delle motivazioni inerenti il ribasso dei costi della manodopera secondo il meccanismo sopradescritto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un punteggio economico complessivo e un punteggio tecnico complessivo superiori all'85% dei corrispondenti punteggi massimi.

Laddove una o più delle offerte dei concorrenti in posizione utile nelle graduatorie di merito di ciascun lotto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non risulti e/o risultino anormalmente bassa/e sulla base degli elementi specifici sopra indicati, la stessa e/o le stesse verrà/anno sottoposta/e a verifica di anomalia nel caso in cui l'offerta presenti costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 3 e le motivazioni addotte dal concorrente non siano state ritenute idonee dalla Commissione in sede di verifica di congruità di cui al precedente par. 20.

Resta inteso che la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare le *Offerte* anormalmente basse dei concorrenti, che in base alle regole di cui al successivo paragrafo 23, si trovino in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Il RDP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle *Offerte*

che appaiono anormalmente basse, procedendo altresì alla verifica di cui al successivo paragrafo 23. Qualora tali Offerte risultassero anomale, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte anomale, fino ad individuare quella/e ritenuta/e non anomala/e.

Il RDP procede, dunque, ad analizzare i giustificativi prodotti unitamente all'offerta economica dal concorrente la cui offerta sia risultata anomala.

Qualora, invece, il concorrente non abbia già prodotto in offerta economica i giustificativi, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto e comunica la stessa all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo Ufficio) per la verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente l'Ufficio procede, in relazione ai concorrenti risultati in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

Fermo quanto sopra, la Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, l'aggiudicazione del lotto 2 della presente procedura è stabilita in favore di un unico operatore economico con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro per il Lotto. Le modalità di affidamento degli Ordini di Fornitura sono descritte al successivo paragrafo "Ordini di fornitura".

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione dei lotti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. Le modalità di affidamento degli Ordini sono descritte al successivo paragrafo "Ordini di fornitura".

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro e le quote di massimale assegnate a ciascun aggiudicatario, per ciascun lotto, sono riportati nelle tabelle sottostanti.

Tabella n. 18 - Numero Fornitori aggiudicatari e ripartizione dell'importo dell'AQ – Lotto 1

Numero di offerte valide	Numero di fornitori aggiudicatari dell'AQ	Ripartizione dell'importo dell'AQ			
		1° agg.	2° agg.	3° agg.	4° agg.
$N = 1$	1	100%	-	-	-
$N = 2$	2	60%	40%	-	-
$N = 3$	3	50%	30%	20%	-
$N \geq 4$	4	40%	25%	20%	15%

Tabella n. 19 - Numero Fornitori aggiudicatari e ripartizione dell'importo dell'AQ – Lotto 2

Numero di offerte valide	Numero di fornitori aggiudicatari dell'AQ	Ripartizione dell'importo dell'AQ
$N \geq 1$	1	100%

Tabella n. 20 - Numero Fornitori aggiudicatari e ripartizione dell'importo dell'AQ – Lotti 3, 5, 6 e 7

Numero di offerte valide	Numero di fornitori aggiudicatari dell'AQ	Ripartizione dell'importo dell'AQ		
		1° agg.	2° agg.	3° agg.
$N = 1$	1	100%	-	-
$N = 2$	2	60%	40%	-
$N \geq 3$	3	50%	30%	20%

Tabella n. 21 - Numero Fornitori aggiudicatari e ripartizione dell'importo dell'AQ – Lotto 4

Numero di offerte valide	Numero di fornitori aggiudicatari dell'AQ	Ripartizione dell'importo dell'AQ	
		1° agg.	2° agg.
$N = 1$	1	100%	-
$N \geq 2$	2	60%	40%

Tuttavia:

- qualora il numero di offerte nella graduatoria risulti, anche a seguito di esclusioni o mancate conferme dell'offerta, inferiore al numero di quote previste per quel lotto, questo sarà aggiudicato a tutte le offerte in graduatoria e le quote verranno ridistribuite come da tabelle sopra riportate;
- qualora il numero di offerte valide in graduatoria sia superiore al numero di quote aggiudicabili previste per quel lotto e uno dei concorrenti che riveste la posizione di aggiudicatario non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, lo "scorrimento" della graduatoria, previa revisione dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara e ferma restando la possibilità che a seguito della revisione dei punteggi vi sia una ridefinizione degli aggiudicatari.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto ad uno degli offerenti in posizione utile per l'aggiudicazione qualora venga accertato che l'offerta dal medesimo presentata non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Il Responsabile del procedimento procede, laddove non effettuata in sede di verifica dei costi della manodopera e/o in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato al par. 3 e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al Codice.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri e sono immediatamente efficaci. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Consip S.p.A. potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, le Amministrazioni non procederanno al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip o dalle Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, il recesso dall'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

In tal caso, si procede a ricalcolare i punteggi, così come previsto al precedente paragrafo 17.4 e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria degli aggiudicatari è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'/gli aggiudicatario/i può/possono farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può/possono sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'/Agli aggiudicatario/i non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'/degli aggiudicatario/i può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Se dichiarati in sede di offerta, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo paragrafo 23.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

Per le fattispecie previste dall'art. 124, in caso di AQ plurifornitore si rinvia a quanto previsto nell'Accordo Quadro. Nel caso in cui in graduatoria siano presenti solo due imprese e pertanto vi sia stato un solo aggiudicatario, ove ricorrano le fattispecie di interpello di cui all'art. 124, comma 1, del Codice in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, il nuovo affidamento dell'Accordo Quadro avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all'/agli aggiudicatario/i di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato 10 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordine di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;
- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato 11;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice; qualora detti contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 23.3;
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni:
 - b1) che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro;
 - b2) che, all'atto di emissione dell'Ordine, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD);
- c) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordine avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. di cui al successivo paragrafo 23.2 del presente Capitolato d'Oneri secondo le modalità e le condizioni ivi

indicate.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;

dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:

- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- nominare il/i Responsabile/i dell'Accordo Quadro.

In considerazione del meccanismo di affidamento degli Ordini (rif. paragrafo 25), saranno previste per ciascun aggiudicatario attivazioni differite, a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro, in funzione dell'erosione progressiva della quota di massimale del lotto di ciascun aggiudicatario sulla base di quanto previsto nello Schema di Accordo Quadro.

23.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'/gli aggiudicatario/i di ciascun lotto dovranno prestare:

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **2%** del valore della quota di massimale aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come previsto al paragrafo 23.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai già menzionati contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti di fornitura di cui al paragrafo 4.4.4 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'Ordine di Fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell'Ordine per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Tante garanzie in favore delle singole Amministrazioni Contraenti

Il/I Fornitore/i di ciascun Lotto in caso di affidamento di ogni singolo Ordine sarà/anno obbligati a prestare **una garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del Codice, di importo pari al 3% del valore del contratto di fornitura, **in favore dell'Amministrazione contraente**, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata.

Tale garanzia deve essere prestata dal/i Fornitore/i prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordine di fornitura, nel rispetto dei termini indicati nello Schema di Accordo Quadro.

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione è aumentato se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale regola si applica sia con riferimento agli Ordinativi Principali sia con riferimento agli eventuali Atti modificativi e il Ribasso complessivo offerto (R_{CO}) da considerare per il calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia definitiva sarà determinato attraverso la media dei ribassi percentuali offerti relativi ai criteri economici dal n.6 al n.18, ponderata con i rispettivi punteggi massimi:

$$R_{CO} = \frac{\sum_{j=6}^{18} (R_j \times PE_{maxj})}{\sum_{j=6}^{18} PE_{maxj}}$$

L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Le due garanzie sopra elencate (nn. 1 e 2) dovranno:

- essere costituite sotto forma di cauzione o fideiussione;
- essere rilasciate con le modalità - ivi incluse quelle di verifica di veridicità della cauzione così come stabilite dalla delibera Anac n. 606 del 19/12/2023 e conseguenti Comunicati del Presidente dell'ANAC - e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, l'Allegato 12 - Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva.

La garanzia rilasciata in favore di Consip S.p.A. (n. 1) dovrà essere predisposta nel rispetto dell'Allegato 13 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto di fornitura ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti di fornitura disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La singola garanzia in favore della singola Amministrazione (n. 2) deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" approvati con Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 16 settembre 2022, n. 193 da leggersi, nelle more di un suo adeguamento, secondo la normativa sopravvenuta, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini indicati nello schema di Accordo Quadro, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2

- per "stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di fornitura (d'ora in poi Amministrazione);
- per "contratto" si intende il contratto di fornitura, gli eventuali atti modificativi, l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- per "appalto" si intende il contratto di fornitura, gli eventuali atti modificativi, l'Accordo Quadro;

all'art. 1 il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario";

l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del disciplinare che dovranno essere ivi riportate come segue:

"a) 3% del valore dell'ordinativo principale di Fornitura, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 3% del valore dell'ordinativo <principale> di Fornitura, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%". Tale regola si applica sia con riferimento agli Ordinativi principali sia con riferimento ad eventuali atti modificativi.

L'Amministrazione, a fronte dell'emissione di ciascun Atto modificativo o qualora eserciti la facoltà di aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, richiederà al Fornitore l'estensione della cauzione definitiva prestata per il relativo importo ovvero la produzione di nuova cauzione definitiva.

La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione, la medesima Amministrazione potrà non procedere all'emissione dell'Ordine di Fornitura e non procedere alla sottoscrizione del contratto di fornitura.

La garanzia che sarà rilasciata in favore delle singole Amministrazioni al momento dell'aggiudicazione del singolo Ordine copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura, alla luce di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro, e cessa di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura. Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie (n. 1 e n. 2) dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all'esecutore.

23.3 POLIZZA ASSICURATIVA

Ciascun aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell'AQ, a presentare, per ciascuna quota di ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'AQ e dei singoli contratti di fornitura.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto, conformi alle "condizioni generali" e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo" previste nell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri;

ovvero (in via alternativa):

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 14 al presente Capitolato d'Oneri.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 14 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza. Posto che per tutta la durata dell'AQ (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti di fornitura l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'allegato 14, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato 14 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 14, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche Consip S.p.A., le Amministrazioni contraenti ed i suoi dipendenti, gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell'Allegato 14.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

25. ORDINI DI FORNITURA

Per ciascun Lotto l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **la seconda fase** che si caratterizza per l'emissione di ciascun singolo Ordine di fornitura.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per il Lotto 2 e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare gli Ordini di fornitura (II fase) in favore dell'unico operatore affidatario dell'Accordo Quadro entro i limiti e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.

Le Amministrazioni affideranno gli Ordini di fornitura (II fase) al primo aggiudicatario dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento della propria quota.

Successivamente, le Amministrazioni affideranno gli Ordini di fornitura in favore dell'operatore economico secondo graduato nella graduatoria di merito dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del valore della quota

prevista nell'Accordo Quadro per il suddetto operatore.

Tale criterio opererà sino all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, che ha rivestito l'ultima posizione utile nella relativa graduatoria di merito.

Qualora l'amministrazione dovesse formulare una Richiesta Preliminare di Fornitura che ecceda il massimale residuo della quota attiva del lotto di riferimento, comprensivo dell'ulteriore opzione fino ad un massimo del 10% del massimale della quota, il Fornitore aggiudicatario della quota attiva dovrà inviare la comunicazione (Comunicazione capienza del massimale) sull'impossibilità di accettare l'eventuale Ordinativo principale di fornitura per il volume richiesto. Sarà facoltà dell'Amministrazione emettere una nuova RPF con il medesimo volume non appena sarà attivata la quota successiva del medesimo lotto di riferimento, acquisendo così una nuova priorità per l'eventuale successiva emissione dell'Ordine di Fornitura con il Fornitore aggiudicatario della quota successiva.

Il singolo contratto di fornitura viene affidato a seguito della ricezione dell'Ordine di fornitura. Quest'ultimo, il cui contenuto viene definito nello Schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:

- l'importo contrattuale ed il quantitativo delle prestazioni;
- l'indicazione del luogo di esecuzione delle prestazioni;
- la durata del contratto di fornitura.

L'Amministrazione e il Fornitore, inoltre, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, dovranno procedere come indicato al precedente paragrafo 9.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale almeno cinque giorni prima della data di presa in consegna degli impianti. La presentazione del Piano di assorbimento da parte dell'/degli operatore/i affidatario/i dell'Accordo Quadro oltre il termine predetto, anche a seguito di reiterata richiesta, comporta l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Rimane ferma la possibilità dell'Amministrazione di risolvere il contratto di fornitura in caso di mancata presentazione del Piano.

Il contratto di fornitura si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro.

Nel caso di Ordine di fornitura affidato da un Soggetto Aggregatore, lo stesso inoltre:

- dovrà contenere l'indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

26. CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura avrà una durata pari a 6 (sei) o 9 (nove) anni, come richiesto dalla Pubblica Amministrazione. Il Contratto conterrà, oltre alle obbligazioni, già preannunciate per miglior comprensione delle prestazioni, nell'Accordo Quadro, a titolo esemplificativo le seguenti condizioni:

- determinerà la tipologia e la quantità di prestazioni che rappresenteranno l'oggetto contrattuale;
- dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
- prevederà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Amministrazione;
- disciplinerà l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
- prevederà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;

- prevederà l'impegno del Fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- prevedere clausola risolutiva in caso di mancato rispetto condizioni particolari di esecuzione di cui al precedente par. 9;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

Il Fornitore deposita all'Amministrazione, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

27. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di

legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre, i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche per l'eventuale tutela in giudizio;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente", www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: *i)* di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it*** o ***dpo@postacert.consip.it***. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)
